

Aggiornamento giurisprudenziale

n. 05 / 2024

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, 3 maggio 2024, n. 12007 – Manipolazione del tasso Euribor: i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'indice Euribor e che sono stipulati da istituti finanziari estranei ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione del predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche), considerarsi contratti stipulati in applicazione delle suddette pratiche o intese; pertanto va esclusa la sussistenza della nullità, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE, delle specifiche clausole dei suddetti contratti contenenti il riferimento all'Euribor. Tali clausole possono essere comunque viziata da nullità parziale (originaria o sopravvenuta) per impossibilità, anche solo temporanea, di determinazione del loro oggetto, a tal fine sarà però necessaria la prova che il parametro dell'Euribor, almeno per un certo periodo di tempo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite di terzi e ciò al punto da non poter svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata – nell'ambito del regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti – di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso d'interesse. In tal caso (fermo restando le eventuali azioni risarcitorie da parte del contraente danneggiato nei confronti dei responsabili del danno), le conseguenze di un'eventuale parziale nullità della clausola richiamante l'Euribor, e in particolare, la possibilità della sua sostituzione in via normativa, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Corte di Cassazione, 7 maggio 2024, n. 12449 – Mancata specificazione degli interessi legali: ove il giudice disponga il pagamento degli interessi legali senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale,

corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al D.lgs n. 231 del 2002.

Corte di Cassazione, 22 aprile 2024, n. 10786 – Eccezioni di merito proponibili dal garante in presenza di un contratto autonomo di garanzia: l'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito proponibili dal garante trova un limite quando tali eccezioni riguardano: a) l'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale; b) la validità dello stesso contratto autonomo di garanzia; c) il rapporto tra garante e beneficiario; d) l'inesistenza del rapporto garantito; e) la nullità del contratto-base o di sue clausole per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa.

DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE

Corte di Cassazione, 22 aprile 2024, n. 10739 – violazione dell'obbligo degli amministratori di agire in modo informato: in caso d'inadempimento o d'incompleto o inesatto o intempestivo adempimento del dovere di agire informato, l'amministratore privo di delega che, pur a fronte di segnali di allarme, come la mancata trasmissione di qualsivoglia informazione dovuta nel periodo considerato - e cioè quanto meno nel termine minimo di sei mesi previsto dall'articolo 2381, comma quinto c.c. - abbia per negligenza trascurato di chiedere ulteriori o più dettagliate informazioni ai delegati o che, prima ancora, abbia ommesso di denunciare l'inadempimento degli amministratori delegati al dovere di fornire le relazioni informative periodicamente dovute, risponde, in solido con chi l'ha compiuto, dei danni arrecati alla società ed ai suoi creditori dall'atto illecito - dallo stesso, per l'effetto, colpevolmente ignorato - commesso dall'amministratore delegato nell'esercizio delle prerogative gestorie conferitegli.

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Corte di Cassazione, 17 aprile 2024, n. 10433 – revocatoria fallimentare: ai fini della revoca della vendita di beni effettuata dall'imprenditore successivamente fallito, l'*eventus damni* è in *re ipsa* e consiste nel fatto stesso della lesione della *par condicio creditorum*, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa a causa dell'atto dispositivo.

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, 3 maggio 2024, n. 12007 – Manipolazione del tasso Euribor: i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’indice Euribor e che sono stipulati da istituti finanziari estranei ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione del predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità e dell’intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche), considerarsi contratti stipulati in applicazione delle suddette pratiche o intese; pertanto va esclusa la sussistenza della nullità, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell’art. 101 TFUE, delle specifiche clausole dei suddetti contratti contenenti il riferimento all’Euribor. Tali clausole possono essere comunque viziate da nullità parziale (originaria o sopravvenuta) per impossibilità, anche solo temporanea, di determinazione del loro oggetto, a tal fine sarà però necessaria la prova che il parametro dell’Euribor, almeno per un certo periodo di tempo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite di terzi e ciò al punto da non poter svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata – nell’ambito del regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti – di determinazione dell’oggetto della clausola sul tasso d’interesse. In tal caso (fermo restando le eventuali azioni risarcitorie da parte del contraente danneggiato nei confronti dei responsabili del danno), le conseguenze di un’eventuale parziale nullità della clausola richiamante l’Euribor, e in particolare, la possibilità della sua sostituzione in via normativa, andranno valutate secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12007, pubblicata in seguito a pubblica udienza in data 3 maggio 2024, si è espressa sul tema degli effetti della c.d. manipolazione dell’Euribor rispetto alle clausole di tasso dei contratti di finanziamento affermando principi di diritto ritenuti di *«particolare importanza»* e da intendersi come *«criterio di decisione in casi analoghi o simili»*.

La Suprema Corte ha anzitutto delineato il perimetro della propria pronuncia dichiarando che *“occorre stabilire:*

a) se i contratti di mutuo che fissano tassi di interesse con rinvio al parametro costituito dall’Euribor, possano considerarsi contratti cd. “a valle” rispetto alle intese (o, più precisamente, alle pratiche restrittive della concorrenza dirette ad alterare l’Euribor poste in essere dalle banche sanzionate con la già richiamata decisione della Commissione Europea del 2013, cui ha fatto seguito quella, analoga, del 2016; più precisamente, se

le clausole contrattuali in questione costituiscano una “applicazione” di tali intese, in analogia a quanto già in passato stabilito da questa stessa Corte, a Sezioni Unite, con riguardo alle clausole dei contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante in quanto riproducenti “quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza” e, quindi, “contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021, Rv. 663507 - 01);

b) se, altrimenti e quanto meno, possa comunque aver rilievo, sulla validità del regolamento negoziale, il fatto che il parametro di riferimento per la determinazione del tasso degli interessi voluto concordemente dalle parti, possa aver subito una eventuale alterazione, a causa di condotte illecite di terzi».

Tanto premesso, la Corte di Cassazione ha ricordato il principio, affermato dalle Sezioni Unite con la già citata sentenza n. 41994 del 2021, per cui «**affinché possa ritenersi che, in un contratto (cd. “a valle” dell’intesa), sia fatta applicazione di una illecita intesa (o pratica non negoziale) restrittiva della concorrenza esistente “a monte”, occorre quanto meno che uno dei contraenti sia a conoscenza dell’esistenza di quella determinata intesa (o pratica non negoziale) con un determinato oggetto e un determinato scopo e intenda avvalersi del risultato oggettivo dell stessa».**

In particolare, secondo la Suprema Corte, il principio sopra esposto «**con riguardo ai contratti di mutuo stipulati da istituti bancari, richiederebbe, dunque, l’allegazione e la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell’intesa o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell’Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa».**

Infatti, prosegue la Cassazione, il riferimento al parametro Euribor nel contratto c.d. a valle potrebbe «**assumere carattere illecito, quale manifestazione di una alterazione della libera concorrenza, solo laddove si sia inteso consapevolmente far riferimento al parametro “alterato” da pratiche anticoncorrenziali, o almeno abbia inteso farlo uno dei contraenti. Ma, perché ciò avvenga e ridondi immediatamente in modo negativo sull’assetto del sinallagma del singolo contratto, è necessario che le parti (o una di esse) siano per lo meno consapevoli dell’alterazione del parametro e dei suoi effetti e intendano avvalersene nella determinazione del contenuto di tale contratto. In mancanza, il contratto non potrebbe in alcun modo ritenersi, di per sé, una consapevole o volontaria “applicazione” di intese illecite dirette ad alterarlo (cioè, un contratto cd. “a valle” di siffatte intese illecite, nel senso fatto proprio dalla già richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 41994 del 2021)».**

La Corte ha poi affermato che, in ogni caso, *«anche se le parti del singolo contratto non siano consapevoli delle intese o pratiche illecite di terzi volte ad alterare il parametro esterno costituito dall'Euribor, qualora tali intese o pratiche abbiano effettivamente raggiunto, in concreto, il risultato dell'effetto manipolativo perseguito, applicando ugualmente quel parametro, nel suo valore "falsato", il concreto regolamento di interessi resterebbe alterato, a danno di uno dei contraenti»*.

In tale caso, secondo gli Ermellini **«ad evitare gli effetti distorsivi del mercato derivanti dalle intese o pratiche illecite volte ad alterare l'Euribor, deve ritenersi che siano sufficienti i rimedi negoziali dell'ordinamento interno»** di conseguenza **«non è necessario invocare i rimedi apprestati dall'ordinamento di origine sovranazionale in tema di concorrenza e, in particolare, quelli di cui all'art. 2 della L. n. 287 del 1990 ed all'art. 101 TFUE»**.

Ed invero, seguendo il ragionamento della Suprema Corte, laddove *«si accerti che il parametro richiamato sia stato alterato da una attività illecita posta in essere da terzi, viene meno il risultato, almeno parzialmente prevedibile, del meccanismo costituente il presupposto del riferimento al parametro esterno voluto dalle parti: è inevitabile, allora, concludere che esso non potrebbe ritenersi più in grado di esprimere la effettiva volontà negoziale delle parti stesse, almeno con riguardo alla specifica clausola che prevede il richiamo al parametro in questione, per tutto il tempo in cui l'alterazione del meccanismo esterno di determinazione del corrispettivo dell'operazione ha prodotto i suoi effetti»*.

La Corte ha poi evidenziato come, in tal caso, **«si porrà il problema della eventuale possibilità di sostituzione del parametro richiamato dalla clausola contrattuale con un altro valore, sulla base dei principi generali dell'ordinamento»**, in particolare *«l'oggetto della clausola contrattuale, se il valore "genuino" e non alterato del dato di riferimento esterno non sia ricostruibile, sarà di impossibile determinazione e la clausola stessa dovrà ritenersi viziata da parziale nullità (originaria o sopravvenuta, a seconda dei casi), limitatamente al periodo in cui manchi il predetto dato»* diversamente, *«laddove fosse possibile ricostruire la misura di tale tasso, "depurandola" dagli effetti delle pratiche illecite che lo hanno alterato, sarebbe quella la misura da applicare nei rapporti tra le parti»*.

Alla luce di quanto precede, la Suprema Corte ha dunque affermato che *«la corretta impostazione da adottare per risolvere le questioni legate alla stipulazione di clausole contrattuali contenenti riferimenti all'Euribor, in applicazione dei principi sull'esistenza, la possibilità, la liceità e la determinabilità dell'oggetto del contratto, implica che la cd. "clausola Euribor" – anche in caso di accertamento di pratiche illecite dirette ad alterare il suo valore – non può dirsi di per sé nulla, in generale,*

perché costituente “applicazione” di un’intesa illecita e vietata restrittiva della concorrenza (salvo il solo caso in cui almeno uno dei contraenti abbia consapevolmente inteso avvalersi degli effetti dell’illecita alterazione, al momento della stipula). Essa, però, potrebbe risultare viziata da parziale nullità per impossibilità di determinazione del suo oggetto, se ed in quanto l’intesa illecita vietata abbia in sostanza ed in concreto fatto venir meno o, se non altro, reso incompatibile con l’autoregolamentazione degli interessi delle parti oggetto del contratto stipulato, il parametro esterno di riferimento da queste effettivamente voluto (cioè, quello “genuino” e non quello “alterato”) e nei limiti in cui il parametro genuino non sia ricostruibile» aggiungendo che, comunque, «anche in virtù del principio generale della complementarietà degli strumenti di tutela del contraente nel caso in cui si dimostri che le pratiche illecite abbiano determinato un’alterazione dei tassi di interesse pagati o ricevuti (rispettivamente in aumento o in diminuzione) dalle parti dei contratti contenenti clausole di richiamo del tasso alterato, resta ferma la possibilità, per il contraente danneggiato, di esercitare le opportune azioni risarcitorie nei confronti dei soggetti responsabili, a qualunque titolo, del danno, ricorrendone – beninteso – tutti i presupposti».

A conclusione del proprio ragionamento la Corte ha sottolineato che «affinché possano avere ingresso tutte le valutazioni richiamate in merito alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali contenenti il richiamo al parametro dell’Euribor, occorre sempre necessariamente, in primo luogo, che sia fornita **(evidentemente da chi allega la invalidità della clausola) la prova, non solo dell’esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche del fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente “alterato” in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all’oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti**»; a tal fine, prosegue la Cassazione, occorrerà valutare «**non in astratto e in generale, ma caso per caso ed in relazione al tempo in cui le pratiche illecite hanno avuto un effettivo riflesso sul mercato di riferimento:**

- a) **se le pratiche manipolative anticoncorrenziali poste in essere dal cartello (nella specie, quello delle banche sanzionate dalla Commissione Europea) abbiano alterato effettivamente l’Euribor e non siano rimaste a livello di mero tentativo (senza, cioè, raggiungere lo scopo di alterare in concreto quel tasso, come infine fissato);**
- b) **se e per quale tempo ed in quale misuratale alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto;**
- c) **quali siano le conseguenze della eventuale nullità parziale delle relative clausole sul complessivo assetto negoziale e sulla possibilità di una sostituzione automatica – ed in quali termini – con previsioni minimali di legge».**

La Corte di Cassazione ha poi concluso affermando i seguenti principi di diritto:

a) **«le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice; a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse»;**

b) **«in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto (limitatamente al periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento».**

Corte di Cassazione, 7 maggio 2024, n. 12449 – Mancata specificazione degli interessi legali: ove il giudice disponga il pagamento degli interessi legali senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c, se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al D.lgs n. 231 del 2002.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 12449, pubblicata in data 7 maggio 2024, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-*bis* c.p.c. disposto dal Tribunale di Milano, si sono pronunciate sul tema della mancata specificazione degli interessi legali liquidati in sentenza.

La Corte ha preliminarmente affermato che la questione di diritto assegnata con l'ordinanza di rinvio «**è se la mera previsione degli "interessi legali" nella pronuncia di condanna da parte del giudice della cognizione, possa essere interpretata, per la parte di interessi decorrenti dopo il momento della proposizione della domanda giudiziale, nei termini del saggio di interessi previsto dal comma quarto dell'art. 1284 cod. civ., oppure se, per l'assenza di specificazioni nella decisione, il saggio degli interessi debba restare limitato a quello previsto dal primo comma della medesima disposizione**».

Le Sezioni Unite hanno poi illustrato gli orientamenti contrastanti seguiti dalla Cassazione in merito alla predetta questione, ricordando che «secondo un indirizzo emerso in questa Corte, in presenza di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omissso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di «interessi legali» o «di legge», si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284, comma 1, in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dalla disposizione citata, presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, ed ove dal titolo non emerga un siffatto accertamento non è consentita l'integrazione in sede esecutiva, ma è esperibile soltanto il rimedio dell'impugnazione (Cass. 27 settembre 2017, n. 22457)»; mentre, secondo un diverso indirizzo «la formula dei commi 4 e 5 dell'art. 1284 è chiara nel predeterminare la misura degli interessi legali, nel caso in cui il credito venga riconosciuto da una sentenza a seguito di un giudizio anche arbitrale, senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza (Cass. 20 gennaio 2021, n. 943; 23 settembre 2020, n. 19906; 12 novembre 2019, n. 9212; 25 marzo 2019, n. 8289; 7 novembre 2018, n. 28409)».

Una volta riepilogati gli orientamenti giurisprudenziali sul tema, la Corte ha richiamato la disposizione di cui all'art. 1284 c.c. secondo la quale:

«1. Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

2. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

3. *Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.*
4. *Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.*
5. *La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale».*

La Cassazione ha poi affermato che la questione in oggetto – ovvero se il **«il chiamo agli “interessi legali” nel titolo esecutivo giudiziale possa avere – dopo la proposizione della domanda - la valenza del saggio previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (...) attiene ciò che deve intendersi già incluso nel titolo esecutivo, senza che il suo riconoscimento da parte del giudice dell'esecuzione possa avere una valenza integrativa derivante da cognizione»**, infatti, prosegue la Corte **«la distinzione fra il piano della cognizione e quello dell'esecuzione comporta che i poteri cognitivi riconosciuti dal codice di rito al giudice dell'esecuzione sono, comunque, funzionali all'espletamento dell'esecuzione stessa. La questione posta attiene, così, rigorosamente al profilo di identificazione del contenuto del titolo esecutivo giudiziale in funzione della sua esecuzione»**.

La Suprema Corte ha quindi precisato che **«la relativa autonomia della fattispecie produttiva dei c.d. super-interessi (relativa perché contenente ulteriori elementi di specificazione), rispetto a quella produttiva degli ordinari effetti legali, fa sì che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, sia anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4»**.

A questa stregua, secondo gli Ermellini **«l'esigenza di cognizione dei presupposti applicativi della misura degli interessi previsti dal quarto comma dell'art. 1284 comporta che il titolo esecutivo giudiziale contenga l'accertamento di spettanza degli interessi legali nella misura indicata»**.

In particolare, prosegue la Corte **«dal punto di vista del giudice dell'esecuzione, la mera previsione, nel dispositivo e/o nella motivazione del titolo esecutivo, degli “interessi legali” è inidonea ad integrare il detto accertamento, in ragione della evidenziata autonomia relativa della fattispecie produttiva degli interessi maggiorati rispetto alla ordinaria produzione degli interessi legali»** dato che si tratta **«di una fattispecie (relativamente) autonoma, che cade nella controversia da risolvere e rispetto alla quale l'accertamento, suscettibile di diventare cosa giudicata, deve essere specificatamente svolto»**.

Pertanto, la Cassazione ha affermato che **«se il titolo esecutivo è silente, il creditore non può conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo, ma deve affidarsi al rimedio impugnatorio. Il titolo esecutivo giudiziale, nel dispositivo e/o nella motivazione, alla luce del principio di necessaria integrazione di dispositivo e motivazione ai fini dell'interpretazione della portata del titolo, deve così contenere la previsione della spettanza degli interessi maggiorati»**.

Alla luce di quanto precede le Sezioni Unite hanno concluso statuendo il seguente principio di diritto:

«ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».

Corte di Cassazione, 22 aprile 2024, n. 10786 – Eccezioni di merito proponibili dal garante in presenza di un contratto autonomo di garanzia: l'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito proponibili dal garante trova un limite quando tali eccezioni riguardano: a) l'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale; b) la validità dello stesso contratto autonomo di garanzia; c) il rapporto tra garante e beneficiario; d) l'inesistenza del rapporto garantito; e) la nullità del contratto-base o di sue clausole per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10786, pubblicata in data 22 aprile 2024, si è espressa in materia di eccezioni di merito proponibili dal garante in presenza di un contratto autonomo di garanzia.

La Corte ha affermato che **«l'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causale, in queste altre ipotesi: quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia; quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario; quando il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito; quando, infine, la nullità del contratto-base o di sue clausole dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso**

il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta».

Al riguardo, secondo la Suprema Corte, **«l'accessorietà dell'obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale assume un carattere elastico, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare: e ciò sarebbe dimostrato, oltre che dal meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse, proprio dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante».**

Nel caso di specie, alla stregua dei principi sopra esposti, il garante autonomo doveva **«ritenersi pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l'eccezione di nullità della clausola anatocistica allorquando essa non si fondi, come nella specie, su di un uso normativo (e non ricorrano, ovviamente, le altre condizioni legittimanti di cui all'art. 1283 cod. civ.)»**, infatti, secondo la Corte **«se si ammettesse la soluzione contraria, si finirebbe per consentire al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta».**

DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE

Corte di Cassazione, 22 aprile 2024, n. 10739 – violazione dell'obbligo degli amministratori di agire in modo informato: in caso d'inadempimento o d'incompleto o inesatto o intempestivo adempimento del dovere di agire informato, l'amministratore privo di delega che, pur a fronte di segnali di allarme, come la mancata trasmissione di qualsivoglia informazione dovuta nel periodo considerato - e cioè quanto meno nel termine minimo di sei mesi previsto dall'articolo 2381, comma quinto c.c. - abbia per negligenza trascurato di chiedere ulteriori o più dettagliate informazioni ai delegati o che, prima ancora, abbia omesso di denunciare l'inadempimento degli amministratori delegati al dovere di fornire le relazioni informative periodicamente dovute, risponde, in solido con chi l'ha compiuto, dei danni arrecati alla società ed ai suoi creditori dall'atto illecito - dallo stesso, per l'effetto, colpevolmente ignorato - commesso dall'amministratore delegato nell'esercizio delle prerogative gestorie conferitegli.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10739 pubblicata in data 22 aprile 2024, si è pronunciata sul tema della violazione da parte degli amministratori del dovere di agire in modo informato.

La Suprema Corte ha preliminarmente affermato che **«l'amministratore non operativo di una società di capitali che abbia conosciuto (o avrebbe dovuto diligentemente conoscere) un fatto pregiudizievole che abbia compiuto o stia per compiere l'amministratore delegato nell'esercizio delle prerogative**

gestorie allo stesso attribuite (...) ha il dovere giuridico di fare, secondo la diligenza professionale cui è tenuto, tutto quanto è possibile per impedirne il compimento o, se già compiuto, di evitarne o attenuarne, anche solo in parte, le conseguenze dannose».

Infatti, prosegue la Corte *«tanto nella società per azioni, quanto nella società a responsabilità limitata, “**gli elementi costitutivi della fattispecie integrante la responsabilità solidale degli amministratori non esecutivi sono, sotto il profilo oggettivo, la condotta d’inerzia, il fatto pregiudizievole antidoveroso altrui ed il nesso causale tra i medesimi, e, sotto il profilo soggettivo, almeno la colpa**”, la quale, a sua volta, “**può consistere**”, a seconda dei casi, “**o nell’inadeguata conoscenza del fatto di altri**” “**il quale in concreto abbia cagionato il danno**”, o, più radicalmente, “**nella colposa ignoranza del fatto altrui, per non avere adeguatamente rilevato i segnali d’allarme dell’altrui illecita condotta, percepibili con la diligenza della carica**”, ovvero “**nell’inerzia colpevole, per non essersi utilmente attivato al fine di scongiurare l’evento evitabile con l’uso della diligenza predetta**”».*

Pertanto, *«[l]’**amministratore delegante (...) tutte le volte in cui abbia rilevato (o avrebbe dovuto diligentemente rilevare) l’insufficienza, l’incompletezza o l’inaffidabilità delle relazioni informative che gli amministratori delegati hanno (come nel caso in esame) il dovere di trasmettergli e, più in generale, quando abbia percepito (o avrebbe dovuto diligentemente percepire) la sussistenza di una qualsivoglia circostanza idonea ad evidenziare la sussistenza di un fatto illecito già compiuto o in itinere** (i cd. “segnali di allarme”), a partire dalla mancata trasmissione di qualsivoglia informazione ancorché richiesta o comunque imposta (dalla legge, dallo statuto o, come nella specie, da una delibera consiliare), **ha il potere (e, quindi, il dovere) di attivarsi per chiedere agli amministratori delegati di fornire le informazioni dagli stessi dovute**; e ciò senza poter, in mancanza, invocare a propria discolta il fatto che le informazioni fornite dagli organi delegati siano state lacunose o insufficienti o, come nel caso in esame, siano state addirittura omesse del tutto, e di avere, per l’effetto, ignorato il fatto o i fatti pregiudizievoli che gli stessi avevano compiuto o stavano per compiere».*

La Corte di Cassazione quindi chiarisce che il *«**dovere di agire in modo informato e il corrispondente diritto individuale di chiedere informazioni escludono, in effetti, che i componenti del consiglio di amministrazione siano autorizzati ad assumere un atteggiamento, per così dire, “inerte”** e possano, dunque, limitarsi semplicemente ad attendere la trasmissione delle informazioni gestorie da parte degli organi delegati e a verificare il relativo contenuto solo se e nella misura in cui tali informazioni siano state effettivamente fornite, avendo, piuttosto, proprio in virtù di quel dovere, l’obbligo (da esercitarsi, a seconda dei casi e delle reazioni, sia in forma individuale, sia in forma collegiale) di sindacare la tempestività delle informazioni eventualmente ricevute e di verificarne la*

completezza e l'attendibilità e, in difetto, di attivarsi, con la diligenza imposta dalla natura della carica (e cioè quanto meno la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2°, c.c.), per ottenere le informazioni mancanti e, se del caso, di adottare o proporre i rimedi giuridici più adeguati alla situazione, come la revoca della delega gestoria o dell'amministratore delegato, l'avocazione al consiglio del compimento delle operazioni rientranti nella delega, la proposizione nei confronti dello stesso e dei relativi atti delle necessarie iniziative giudiziali anche a carattere cautelare ed altre misure reattive idonee a costituire o ripristinare almeno un quadro informativo sufficientemente aggiornato alla effettiva gestione».

La Suprema Corte conclude affermando che «**in caso d'inadempimento (o d'incompleto o inesatto o intempestivo adempimento) a tale dovere, l'amministratore privo di delega** che, pur a fronte di segnali di allarme, come la mancata trasmissione di qualsivoglia informazione dovuta nel periodo considerato (e cioè, quanto meno, nel termine minimo di sei mesi previsto dall'art. 2381, comma 5°, c.c. (...)) abbia per negligenza trascurato di chiedere ulteriori o più dettagliate informazioni ai delegati o che, prima ancora, abbia ommesso di denunciare l'inadempimento degli amministratori delegati al dovere di fornire le relazioni informative periodicamente dovute, **risponde, in solido con chi l'ha compiuto, dei danni arrecati alla società ed ai suoi creditori dall'atto illecito (dallo stesso, per l'effetto, colpevolmente ignorato) commesso dall'amministratore delegato nell'esercizio delle prerogative gestorie conferitegli**».

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Corte di Cassazione, 17 aprile 2024, n. 10433 – revocatoria fallimentare: ai fini della revoca della vendita di beni effettuata dall'imprenditore successivamente fallito, l'*eventus damni* è in *re ipsa* e consiste nel fatto stesso della lesione della *par condicio creditorum*, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa a causa dell'atto dispositivo; pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore per pagare un suo creditore privilegiato non esclude la possibile lesione della *par condicio*, né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10433 pubblicata in data 17 aprile 2024, si è pronunciata in tema di revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 l.fall.

In primo luogo, la Suprema Corte ha espressamente affermato che **«l'eventus damni nella azione revocatoria fallimentare è in re ipsa e si presume in via assoluta: il danno consiste, infatti, nella violazione della par condicio creditorum ed è accertabile solo a posteriori in sede di riparto»**.

A sostegno di quanto sopra affermato, la Corte di Cassazione ha riportato ciò che sul punto è stato espressamente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria. In particolare, la Corte ha dichiarato che **«“ai fini della revoca della vendita di beni effettuata dall'imprenditore successivamente fallito, l'“eventus damni” è “in re ipsa” e consiste nel fatto stesso della lesione della “par condicio creditorum”, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa a causa dell'atto dispositivo; pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito da ipoteca) non esclude la possibile lesione della “par condicio”, né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi” (così, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11652 del 14/05/2018: nella specie, questa Corte ha confermato la sentenza con la quale era stata accolta l'azione revocatoria relativa ad un patto di futura vendita annesso ad un contratto di locazione di immobili oggetto di ipoteca a favore di istituti di credito)»**.

Tale principio, in tema di vendita, è stato riaffermato nella presente ordinanza dalla Corte di Cassazione con riferimento all'ipotesi di revocatoria fallimentare di debiti liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 67, co. 2, l.fall. Pertanto, **anche in tema di revocatoria fallimentare**, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: **«l'“eventus damni” è “in re ipsa” e consiste nel fatto stesso della lesione della “par condicio creditorum”, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'“accipiens”, mentre la circostanza che il pagamento (...) sia stato effettuato per soddisfare un credito assistito da privilegio generale non esclude tale possibile lesione, né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che può verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che potrebbero insinuarsi anche successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria”»**.